



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 17 giugno 2024 - n. XII/2550

Adeguamento della misura di cui alla d.g.r. n. XI/5802 del 29 dicembre 2021 «Misura RipreSA – Approvazione dei criteri applicativi e della relativa garanzia ex l.r. 19 maggio 2021, n. 6» - a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» 2

Delibera Giunta regionale 17 giugno 2024 - n. XII/2563

Contributo regionale di solidarietà 2024 – Riparto delle risorse regionali 5

Delibera Giunta regionale 17 giugno 2024 - n. XII/2564

Proroga delle determinazioni di cui alla d.g.r. XI/4177/2020 in ordine all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Milano, sezione prima civile, depositata in data 27 luglio 2020 come confermata dalla sentenza n. 820 depositata il 9 marzo 2023 della Corte d'appello di Milano 16

Delibera Giunta regionale 17 giugno 2024 - n. XII/2571

Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi regionali alle Comunità montane e ai Comuni che svolgono indagini funzionali all'accertamento degli usi civici ai sensi del comma 1 dell'art. 166 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) - Anno 2024 17

Delibera Giunta regionale 17 giugno 2024 - n. XII/2578

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. in materia di programmazione energetica e ambientale, di transizione ecologica e di mobilità sostenibile 21

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 17 giugno 2024 - n. 9135

Programmazione europea 2021 – 2027: strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile. Il aggiornamento delle Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili (d.d. n. 8715/2023 e d.d. n. 10854/2023) 43

Decreto dirigente struttura 18 giugno 2024 - n. 9191

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione del 2 febbraio 2024, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia in relazione ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dall'Italia tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 - Apertura dei termini e approvazione delle disposizioni per la predisposizione delle domande in Regione Lombardia. 146

Comunicato regionale 18 giugno 2024 - n. 70

Settore vitivinicolo – Intervento degli investimenti campagna 2024 - 2025 Comunicato di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 art 8 comma 3 171

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 13 giugno 2024 - n. 9053

Sito di interesse regionale «Ex insediamento Stoppani Coatings s.p.a.» ubicato in viale Lombardia n. 2 nei comuni di Brughiero (MB) e Cologno Monzese (MI) – società proponente «Gordon s.r.l.» – Adozione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 – Approvazione, ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. n. 152/2006, del documento «Progetto di riqualificazione dell'area ex Stoppani – integrazioni e revisioni all'analisi di rischio sito specifica ex art. 242 d.lgs. 152/06 a seguito della Conferenza dei servizi» – Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente dei terreni e presa d'atto della proposta di messa in sicurezza delle acque sotterranee 177

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 24 giugno 2024

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 17 giugno 2024 - n. XII/2550
Adeguamento della misura di cui alla d.g.r. n. XI/5802 del 29 dicembre 2021 «Misura RipreSA - Approvazione dei criteri applicativi e della relativa garanzia ex l.r. 19 maggio 2021, n. 6» - a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 maggio 2021, n. 6 «Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza, riconoscimento di debiti fuori bilancio, garanzia a sostegno del fabbisogno di liquidità delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), nonché modifiche alle leggi regionali 14 dicembre 2020, n. 23 (Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche) e 23 febbraio 2021, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie)», che all'art. 4 «Garanzia a sostegno del fabbisogno di liquidità, connesso alla crisi sanitaria da COVID-19, delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) no-profit accreditate con il Servizio sanitario regionale», rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 prevede quanto segue:

- la Giunta regionale è autorizzata a concedere apposita garanzia fino a un massimo di € 3.000.000,00 nell'ambito dell'iniziativa, gestita in qualità di intermediario finanziario da Finlombarda s.p.a., a sostegno del fabbisogno di liquidità, derivante dal permanere dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) no-profit accreditate con il Servizio sanitario regionale;
- la Giunta regionale definisce criteri, modalità e termini per la concessione della garanzia di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 111bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea»;
- per l'attivazione della garanzia regionale di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 2021 è accantonata la somma di € 3.000.000,00 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto che la copertura finanziaria della misura è pari a € 33.000.000,00 di cui € 30.000.000,00 di risorse proprie di Finlombarda s.p.a., per la concessione dei finanziamenti e € 3.000.000,00 di risorse regionali accantonate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023, per la concessione delle garanzie;

Vista la legge regionale del 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che prevede, tra gli altri, interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Vista la legge regionale n. 33/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;

Richiamata la d.g.r. n. XI/5802 del 29 dicembre 2021 «Misura RipreSA - approvazione dei criteri applicativi della misura e della relativa garanzia ex l.r. 19 maggio 2021, n. 6» che ha:

- approvato l'allegato A «Fondo RipreSA: criteri per l'attuazione della misura», parte integrante e sostanziale del citato provvedimento;
- approvato l'allegato B «Schema di accordo di garanzia rilasciata da Regione Lombardia a favore di Finlombarda s.p.a. per la realizzazione della misura RipreSA» ex l.r. 6/2021, parte integrante e sostanziale del citato provvedimento;

Evidenziato che la succitata d.g.r. n. XI/5802/2021 ha previsto che la concessione della garanzia regionale avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea l. 352 del 24

dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Dato atto altresì che la d.g.r. n. XI/5802/2021 ha:

- previsto che la copertura finanziaria della misura RipreSA è pari a € 33.000.000,00 di cui € 30.000.000,00 di risorse proprie di Finlombarda s.p.a., per la concessione dei finanziamenti e € 3.000.000,00 di risorse regionali accantonate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023, per la concessione delle garanzie;
- individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura secondo i criteri di cui all'allegato A;
- affidato tutti i compiti di responsabile del procedimento a Finlombarda s.p.a., tra i quali: approvare con propria determinazione l'avviso attuativo dei criteri di cui alla citata deliberazione; compiere tutte le attività inerenti la concessione della garanzia; garantire il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.; mettere in atto tutte e attività istruttorie necessarie affinché a misura RipreSA sia attuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 1407/2013, con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 4;
- autorizzato alla sottoscrizione dell'accordo di garanzia di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del citato provvedimento il direttore centrale protempore della Direzione Centrale Bilancio e finanza della presidenza;
- dato atto, tra l'altro, che la garanzia rilasciata da Regione Lombardia di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del citato provvedimento avrà validità fino al 31 dicembre 2040 in coerenza con la durata massima del finanziamento e con i tempi istruttori del procedimento sia in fase di concessione che di rendicontazione;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. XI/5940 del 7 febbraio 2022 con la quale è stato modificato l'articolo 8.1 dello schema di accordo di garanzia di cui all'allegato B della d.g.r. n. XI/5802 del 29 dicembre 2021 al fine di esplicitare gli effetti conseguenti all'escussione della garanzia di Regione Lombardia in favore di Finlombarda s.p.a., ed in particolare l'effetto della surrogazione di Regione Lombardia nei diritti di credito e nelle garanzie accessorie;
- l'Accordo di garanzia sottoscritto in data 10 febbraio 2022 sulla base dello schema di garanzia approvato con d.g.r. n. XI/5802 del 29 dicembre 2021 - successivamente modificata con la d.g.r. n. XI/5940 del 7 febbraio 2022 - che prevede un periodo di inclusione nel quale Finlombarda potrà includere finanziamenti all'interno del portafoglio di 24 mesi, decorrente dalla data di apertura dello sportello di cui all'avviso, ovvero 9 marzo 2024;
- la d.g.r. n. XII/1999 del 13 marzo 2024 «Modifiche alla d.g.r. 29 dicembre 2021 - n. XI/5802 avente ad oggetto «Misura RipreSA - approvazione dei criteri applicativi e della relativa garanzia ex l.r. 19 maggio 2021, n. 6» che ha prorogato i termini previsti dall'accordo di garanzia di cui all'allegato B della d.g.r. n. XI/5802 del 29 dicembre 2021, successivamente modificato con la d.g.r. n. XI/5940 del 7 febbraio 2022, fino al 31 dicembre 2024, nel limite della dotazione complessiva al fine di dar seguito all'operatività della misura RipreSA;
- l'Avviso approvato da Finlombarda s.p.a. il cui estratto è stato pubblicato sul BURL n. 10 - Serie avvisi e concorsi - del 9 marzo 2022;

Dato atto che con la succitata d.g.r. n. XI/5802/2021 è stato previsto che:

- l'agevolazione consiste in un finanziamento ipotecario a medio-lungo termine assistito da garanzia regionale a copertura del 80% delle perdite di ciascun finanziamento;
- il finanziamento ha una durata massima di 15 anni, compreso preammortamento fino a 24 mesi;
- il finanziamento è concesso nel limite minimo di € 100.000,00 e massimo di € 1.000.000,00 e comunque nel limite massimo del 10% del fatturato del beneficiario relativo alla media degli ultimi due esercizi;
- il finanziamento sarà erogato in unica soluzione o a tranches;

- la garanzia regionale è concessa secondo le modalità previste nello schema di accordo di garanzia di cui all'allegato B alla citata d.g.r. n. XI/5802/2021;

Dato atto altresì che, con specifico riguardo all'inquadramento in materia di aiuti di stato, con la succitata d.g.r. n. XI/5802/2021 è stato previsto che:

- il finanziamento è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto;
- la garanzia regionale è concessa sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'ESL), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- la garanzia regionale non è concessa ai settori esclusi di cui all'art. del Reg. UE 1407/2013;
- l'importo coperto dalla garanzia regionale non potrà in nessun caso eccedere i massimali previsti dal regolamento de minimis n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, art. 4 comma 6 lettera b);
- la concessione del beneficio non potrà, in ogni caso, comportare il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- qualora il beneficio richiesto comporti il superamento dei suddetti limiti, lo stesso potrà essere proporzionalmente rideterminato ai fini della concessione;
- l'aiuto è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 purché tale cumulo non superi l'ammontare massimo delle spese ammissibili e, fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti dal regolamento «de minimis»;
- gli aiuti «de minimis» concessi sotto forma di garanzia sono consentiti se il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL di cui all'art. 4.6.b) del Regolamento (UE) n. 1407/13, ovvero secondo il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (decisione C (2010)4505 del 6 luglio 2010 - Aiuto di Stato n. 182/2010 Italia) notificato;
- i beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti:
 - di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
 - informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Dato atto che Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 di cui sopra stabilisce:

- all'art. 7.1 che si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui al regolamento;
- all'art. 8 che entra in vigore il 1 gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030;
- all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- all'art. 4 nuovi elementi da considerare nella concessione di garanzie come di seguito indicato:
 - 4.6 «. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
 - a) il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste

dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori:

- b) la garanzia non supera in alcun momento l'80% del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l'importo garantito è di 2.250.000 EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l'importo garantito è di 1.125.000 EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; o
 - c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o
 - d) prima dell'attuazione dell'aiuto,
 - i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive; e
 - ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del regolamento;
- all'art. 6 che gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1 gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Gli Stati membri inseriscono le informazioni nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Gli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» comunicano allo Stato membro a cadenza trimestrale l'importo totale degli aiuti «de minimis» da essi ricevuti su base trimestrale entro dieci giorni dalla fine di un determinato trimestre. La data di concessione è l'ultimo giorno di un trimestre. Tali informazioni sugli aiuti «de minimis» ricevuti dagli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» sono registrate entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti;

Ritenuto pertanto di adeguare al Reg. (UE) n. 2831/2023 le disposizioni «de minimis» per la misura di cui alla d.g.r. n. XI/5802/2021, aumentando i massimali concedibili e stabilendo che:

- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023 la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- secondo l'art. 3.2 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300 000 Eur nell'arco di tre anni;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto regolamento;
- le agevolazioni in forma di prestiti o garanzie non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) n. 2831/2023 e s.m.i.e, qualora grande, si trovino in una situa-

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 24 giugno 2024

zione comparabile a un rating del credito inferiore a B;

- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato»;

Dato atto, inoltre, che i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre anni in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;
- attestati di non essere sottoposto a procedura concorsuale per insolvenza o soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. e, qualora grande, si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B;
- attestati il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023;

Dato atto che per la misura oggetto del presente provvedimento, così come previsto per le misure che prevedono garanzie e prestiti, l'aiuto è trasferito integralmente da Finlombarda s.p.a. società in house di Regione Lombardia, ai beneficiari;

Dato atto che Finlombarda s.p.a. in qualità di responsabile del procedimento nonché soggetto gestore della misura garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.m.i.;

Ritenuto altresì di demandare alla Direzione Generale competente, a seguito dell'approvazione del presente atto deliberativo, l'adeguamento della presente misura nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);

Ritenuto inoltre di far salve tutte le ulteriori disposizioni della misura di cui al presente provvedimento;

Valutato di porre termine all'iniziativa di cui alla misura della d.g.r. n. XI/5802/21, essendo venute meno con il termine dell'emergenza sanitaria da COVID-19 le finalità della stessa;

Ritenuto pertanto di disporre la chiusura del relativo sportello con decorrenza a far data dalla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di adeguare al Reg. (UE) n. 2831/2023 le disposizioni «de minimis» per la misura di cui alla d.g.r. n. XI/5802/2021, aumentando i massimali concedibili e stabilendo che:

- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023 la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- secondo l'art. 3.2 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300 000 Eur nell'arco di tre anni;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto regolamento;
- le agevolazioni in forma di prestiti o garanzie non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concor-

suale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. e, qualora grande, si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B;

- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato»;
2. di dare atto che i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre anni in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;
 - attestati di non essere sottoposto a procedura concorsuale per insolvenza o soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. e, qualora grande, si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B;
 - attestati il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023;

3. di dare atto inoltre che per la misura oggetto del presente provvedimento, così come previsto per le misure che prevedono garanzie e prestiti, l'aiuto è trasferito integralmente da Finlombarda s.p.a. società in house di Regione Lombardia, ai beneficiari;

4. di dare atto che Finlombarda s.p.a. in qualità di responsabile del procedimento nonché soggetto gestore della misura garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.m.i.;

5. di confermare tutte le ulteriori disposizioni della misura di cui al presente provvedimento;

6. di demandare alla Direzione Generale competente, a seguito dell'approvazione del presente atto deliberativo, l'adeguamento della presente misura nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);

7. di porre termine all'iniziativa di cui alla misura della d.g.r. n. XI/5802/21, essendo venute meno con il termine dell'emergenza sanitaria da COVID-19 le finalità della stessa;

8. di disporre pertanto la chiusura del relativo sportello con decorrenza a far data dalla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it;

10. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore della misura oggetto del presente provvedimento;

11. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini